



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 DEL 01-07-2020

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 - 2022.

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **UNO** del mese di **LUGLIO**, alle ore **17:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

		presenti	assenti
1.	GIURLANI ORESTE	SINDACO	X
2.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO	X
3.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X
4.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE	X
5.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE	X
6.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE	X

La presenza degli Assessori Giori e Grossi avviene tramite collegamento audio/video via skype, mentre quella dell'Assessore Bellandi tramite collegamento audio/video via whatsapp.

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTA la legge 26 del 28 marzo 2019 di conversione del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, la quale modifica le disposizioni relative alle capacità assunzionali degli Enti locali prevedendo la possibilità di sostituire i dipendenti cessati in corso di anno (dopo che la cessazione si è concretizzata) ed estendendo ad un quinquennio la possibilità di utilizzare i resti assunzionali degli esercizi precedenti;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 il quale prevede " A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con il quale sono state stabilite le fasce demografiche ed i valori soglia che per il nostro Ente risultano come segue: fascia F) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti valore soglia 27%

VERIFICATO, come risulta dal prospetto predisposto dall’ufficio personale e allegato al presente provvedimento, che il nostro Ente registra nell’ultimo rendiconto approvato (2018) un rapporto di spesa di personale rispetto alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti pari al 19,90% e prendendo a riferimento il rendiconto 2019 (approvato dalla giunta, in attesa di approvazione da parte del Consiglio) al 21,96% e che pertanto si colloca al di sotto del valore soglia e può procedere ad assunzioni incrementando la spesa di personale nel rispetto delle percentuali annuali massime previste dall’art. 5 del medesimo DPCM;

VERIFICATO che la spesa massima di personale ammonta ad Euro 4.460.195,01 (al netto dell’Irap secondo la definizione del decreto 17 marzo 2020);

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 17102/110/1 del 6 giugno 2020 nella quale si specifica che il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dall’art 33 comma 2 del D.L 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020 e che “.....per l’anno 2020 sono fatte salve le procedure assunzionali con il previgente regime purchè siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art 34 bis della legge 165/2001”;

RILEVATO che l’Ente, in applicazione della Legge 26/2019 e del comma 2 dell’art. 5 del citato DPCM 17 marzo 2020 potrà beneficiare nel corrente anno anche dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 determinati come segue:

2016 (cessazioni 2015)= detratte assunzioni effettuate nel 2019 €. 131.553,13

2017 (cessazioni 2016) €. 46.802,84

2018 (cessazioni 2017) €.46.033,64

2019 (spesa cessazioni 2018) €. 103.470,60

2020 (cessazioni 2019) €. 138.877,11

TOTALE RESTI ASSUNZIONALI €. 466.737,57

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 276 del 12.12.2019 con la quale veniva approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 e la successiva deliberazione n. 52 del 24.04.2020 di modifica;

PRESO ATTO che, in tali programmazioni per l’anno **2020**, in parte già attuate, erano previste le seguenti assunzioni:

- 1 cat. D1 dal da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento da assegnare al settore sociale (assunzione effettuata in data 17.06.2020);
- 2 operai cat. B1 di cui appartenente alle categorie protette mediante ricorso al centro dell’impiego (in corso);
- 1 Istruttore direttivo tecnico Ingegnere D1 mediante adesione a procedura concorsuale indetta dalla Provincia di Pistoia- (in corso);
- 1 agenti di Polizia Municipale cat. C1 mediante concorso pubblico - procedura concorsuale in atto (il piano assunzioni 2019 prevedeva già l’assunzione di una unità);
- 3 collaboratori professionali cat. B3 mediante scorrimento di graduatoria, (dei quali una unità già assunta);
- 1 dirigente a tempo determinato mediante incarico ai sensi dell’art. 110. T.U.E.L a seguito della cessazione per mobilità del dirigente dei servizi finanziari;

PRESO ATTO che, in tali programmazioni per l’anno **2021** erano previste le seguenti assunzioni:

- 2 istruttori amministrativi cat C1;
- 1 esperto informatico cat D1;

e nessuna assunzione per l’anno **2022**;

CONSIDERATO che si verificheranno, nel corso del corrente anno 2020, delle variazioni rispetto alle cessazioni dal servizio che erano state previste nelle richiamate deliberazioni e precisamente:

- cessazione del dirigente dei servizi alla cittadinanza (posto ad esaurimento) il cui costo, al netto degli oneri riflessi ammonta ad Euro 43.310,93 (stipendio tabellare);
- cessazione di 1 cat D pari ad Euro 24.227,09;
- cessazione di una cat. C agente di P.M per Euro 22.338,41;
- cessazione di una cat. B3 per Euro 20.964,45;
- cessazione di una cat. B1 19.887,91;

Totale cessazioni a pieno regime pari ad Euro **130.728,79**;

Si procederà pertanto a prevedere con la presente modifica del piano assunzioni le seguenti ulteriori unità di personale:

ANNO 2020

- 2 istruttori direttivi amministrativi cat. D1 (scorrimento propria graduatoria) spesa Euro **48.454,18**;
- assunzione di 1 unità cat. C mediante progressione verticale del personale interno appartenente al profilo di collaboratore amministrativo cat. B3 in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno - spesa prevista Euro **1.373,96**;
- passaggio a tempo pieno di un collaboratore professionale cat. B3 settore biblioteca spesa prevista **10.482,22**;

ANNO 2021

- 1 istruttore amministrativo cat. C1 spesa prevista **22.338,41**
- E' inoltre intenzione dell'Amministrazione, internalizzare la gestione paghe attualmente in gestione esterna e assumere 1 collaboratore professionale cat. B3 part-time 50% da assegnare all'ufficio personale: spesa prevista **10.482,22** mediante scorrimento di propria graduatoria;

ANNO 2022

- 2 istruttori amministrativi cat C1: spesa prevista **44.676,82** (assunzioni già previste nel precedente piano assunzioni nell'annualità 2021 che, con la modifica attuale vengono previste nel 2022);

RILEVATO CHE:

- è rispettato il vincolo, inteso come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. pari ad € **3.779.009,18**;
- è rispettato il valore soglia di cui all'art 33 comma 2 del D.L 30 aprile 2019 n. 34 nonché le percentuali massime annuali di incremento rispetto alla spesa del personale sostenuta nel 2018;
- si dovrà provvedere ad effettuare una variazione compensativa tra dotazione dei capitoli all'interno del macroaggregato 1 e macroaggregato 7 (Irap) dando atto che, trattandosi di assunzioni per turn over, l'attuale stanziamento del bilancio di previsione 2020/2022 garantisce la sostenibilità e la copertura finanziaria della spesa del personale;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale;

RICHIAMATO il CCNL del 21.05.2018 art. 12 "Conferma del sistema di classificazione" secondo il quale nelle quattro categorie A, B, C, D è previsto un unico accesso dalla posizione iniziale escluso che per la categoria B, ed in particolare il comma 3 che disapplica per i profili iscritti all'VIII q.f. ex DPR 347/83 l'obbligo di attribuire il trattamento economico iniziale corrispondente alla cat. D3;

RICHIAMATO il D.L. 75 del 25 maggio 2017 art. 22 comma 15, come successivamente modificato, il quale prevede che "Per il triennio 2018-2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria";

VISTA la deliberazione n. 103/2019 della Sezione regionale di controllo per la Campania con la quale si sono fornite indicazioni relativamente alla corretta determinazione delle quote riservate all'interno delle aree o categorie, specificando che la percentuale del 30% debba applicarsi ai posti previsti nella

programmazione dei fabbisogni di personale della medesima categoria;

VALUTATA positivamente la possibilità di utilizzare l'istituto della progressione verticale all'interno della categoria per ricoprire alcuni dei posti necessari, nelle casi in cui si raggiungono i requisiti previsti dal D.L. 75/2017 soprarichiamati;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RILEVATO che, alla data odierna questo Ente nel rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 ha previsto l'assunzione di una categoria protetta B1 e che la relativa procedura concorsuale sarà avviata non appena il Centro per l'impiego di Pistoia, comunicherà lo sblocco delle procedure;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita apposita informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21/05/2018;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022, tenuto conto di quanto già previsto con propria deliberazione n. 276 del 12.12.2019 con la quale veniva approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 e la successiva deliberazione n. 52 del 24.04.2020 di modifica, come segue:

ANNO 2020

- 1 cat. D1 da assegnare al settore sociale (assunta dal 17.06.2020 per mobilità);
- 2 operai cat. B1 di cui uno appartenente alle categorie protette mediante ricorso al centro dell'impiego (in corso);
- 1 Istruttore direttivo tecnico Ingegnere D1 mediante adesione a procedura concorsuale (indetta dalla Provincia di Pistoia- in corso)
- 1 agenti di Polizia Municipale cat. C1 mediante concorso pubblico - (procedura concorsuale in atto);
- 3 collaboratori professionali cat. B3 mediante scorrimento di propria graduatoria, (dei quali una unità già assunta);
- assunzione di 1 unità cat. C mediante progressione verticale del personale interno appartenente al profilo di collaboratore amministrativo cat. B3 in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno;
- passaggio da part time 50% a tempo pieno di un collaboratore professionale cat. B3 settore biblioteca;
- 1 dirigente a tempo determinato mediante incarico ai sensi dell'art. 110. T.U.E.L (procedura in fase di perfezionamento);
- n. 2 istruttori direttivi amministrativo cat. D1 (scorrimento propria graduatoria);

ANNO 2021

- 1 esperto informatico cat. D1 mediante procedura concorsuale;
- 1 istruttore amministrativo cat. C1;
- un collaboratore professionale cat. B3 part time al 50% da assegnare all'ufficio personale stante l'intenzione di internalizzare la gestione paghe attualmente espletata da azienda esterna;

ANNO 2022

- 2 istruttori amministrativi cat. C1
- Per il triennio, l'eventuale assunzione di personale a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici che dovessero verificarsi nel triennio;

2. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, come da prospetto allegato e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) come da prospetto allegato;

3. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

4. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

5. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME**, **l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.